



"STRUTTURE PRECARIE" Normative & Giurisprudenza

Non sono soggette ad autorizzazioni, le vetrate panoramiche (prive di elementi metallici verticali e orizzontali), le cui singole ante paravento in vetro antiurto sono "amovibili manualmente ed immediatamente" (senza l'ausilio di attrezzi), secondo le Normative che, in materia di Edilizia Libera, regolano l'installazione di manufatti considerati "precarie", come espresso in numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.

Tali opere, tra l'altro, avendo "un utilizzo temporaneo e limitato nel tempo", come prescrive la Legge nel paragrafo relativo all'Edilizia Minore, "non presuppongono un cambiamento di destinazione d'uso".

EDIFICI CONDOMINIALI

Le singole ante paravento, totalmente trasparenti e "amovibili" a norma di Legge, delle vetrate panoramiche installate su balconi e verande condominiali, "non alterano le sagome originali e gli aspetti architettonici, visivi ed estetici dei partiti edilizi, dei prospetti, retro-prospetti e facciate su cui sono poste.

Pertanto la loro installazione non necessita di autorizzazione o consenso condominiale.

DEHOR E PLATEATICI PER LOCALI COMMERCIALI

I manufatti composti da elementi amovibili e trasparenti, quali dehor e plateatici di bar e ristoranti, installati in aree pubbliche commerciali, "non pregiudicano né alterano la visuale della quinta urbana" e pertanto "non creano impatto architettonico e visivo", come più volte si sono espressi vari Tribunali Amministrativi Regionali nei numerosi ricorsi, presentati e vinti da proprietari di locali pubblici, nelle cause contro Comuni e Soprintendenza.

Sentenze favorevoli all'installazione di opere precarie che rientrano nelle attività di edilizia libera e che non necessitano né di SCIA (ex DIA) né di PERMESSO a COSTRUIRE.

- CORTE DI CASSAZIONE PENALE Urbanistica e edilizia - Opere c.d. precarie - Sez. III, 4 ottobre 2006, C.c. 15/06/2006, Sentenza n. 33039; Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Molisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa).
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 marzo 2001, n. 1442;
- TRIBUNALE DI ROMA Sentenza n. 65/2013;• Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa).
- TAR ABRUZZO-PESCARA, sez. I, sentenza 29.10.2009 n° 645.
- TAR Campania Napoli, sez. II, sentenza 02 dicembre 2009 n. 8320;
- TAR Campania Napoli, sez. II, n. 492 del 29 gennaio 2009;
- TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008;
- TAR Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008;
- TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009;

- CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 17 marzo 2008, n. 7143;
- CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. II, Sentenza del 25 gennaio 2010, n. 1286;
- TAR DEL LAZIO, Seconda Sezione bis SENTENZA n. 6571/2012 - R.P.C. - n.3537/2012 R.R. CONTRO Comune di Roma, Roma Capitale.Magistrati: Presidente Dr. A. Vinciguerra; Dr. R. Sestini; Dr. A. Arzillo;
- TAR DELLA PUGLIA, Prima Sezione.
Sentenze n.306/2012 R.P.C. n.1690/2011R.R. e n.307/2012 R.P.C. n. 1691/2011 R.R. CONTRO Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architett. e Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta. Magistrati: Presidente Dr. A. Cavallari; Dr. M. Santini; Dr.ssa C. Lattanzi

Con sentenza del 12 febbraio 2011, il TAR di Lecce presieduto dal Dr. Cavallari, ha accolto il ricorso proposto da due pubblici esercizi Apollo Snack e Caffè degli Artisti, collocati nell'immediata vicinanza di beni sottoposti a vincolo culturale, a cui era stata negata la possibilità di occupare il suolo pubblico antistante con strutture composte da pedane e paratie a causa del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio. Otranto, Lecce. Soprintendenza perde tre cause contro titolari di esercizi pubblici ricorsi al TAR.

Contro i pareri negativi della Soprintendenza, sono stati vinti recentemente altri ricorsi al TAR, da parte numerosi titolari di esercizi commerciali di Otranto LE.